



UFF. PERS. (2)
~~SESP~~
archivio

6

REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ALLA SANITÀ

25 LUG. 1997

Torino, li

Prot. n. 5397 /48/768

Unità Sanitaria Locale n. _____
ALBA
- 4 AGO 1997
Prot. N. 23786/A

U.S.S.L. n. 65 - ALBA
SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
VISTO SI ASSIEMEVA A: *M. P...*
PROVVEDERE NEL TERMINE DI LEGGE
ALBA, - 6 AGO. 1997
PROT. N. 378
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai Responsabili
dei S.Pre.S.A.L.
dell'A.S.L.
della Regione Piemonte

Alla Direzione Regionale del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Via Arsenale, 14
10121 TORINO

AZ. REG. USL N. 12 ALBA - BRA
Dipartimento di Prevenzione S.Pre.S.A.L.
VISTO SI ASSIEMEVA A: *Alm...*
PROVVEDERE NEL TERMINE DI LEGGE
ALBA, 06 AGO. 1997
PROT. N. 1325/A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BNA
ISetton ALBA
ARCHIVIO
RESPONSABILE

LORO SEDI

Oggetto: la tenuta del Registro degli infortuni.

In seguito ai numerosi quesiti pervenuti ai S.Pre.S.A.L., ai fini di affrontare le difficoltà applicative relative alla tenuta del Registro degli Infortuni, questo Assessorato ha stabilito di adottare le procedure operative riportate nella nota allegata, redatta in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della A.S.L. 1 Torino e la Direzione Regionale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro.

Si ricorda con l'occasione che per le imprese familiari e quelle individuali non vige l'obbligo della tenuta del Registro in applicazione dei dettati della sentenza del 3.5.93, n. 212 della Corte Costituzionale.

reginfor.doc

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
del Settore Sanità Pubblica
Dr. Ciriaco FERRO

AC/DN/GD/sr

ASD

reginfor.doc

Il Registro degli infortuni.

1 - Premessa.

L'art.403 del DPR 547/55 prescrive l'obbligo per le Aziende soggette di tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino una assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, compreso quello dell'evento. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.

Col D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.9.58 (G.U. n. 244 del 9.10.58) "Istituzione del Registro degli Infortuni", viene stabilito il modello cui conformarsi. Nello stesso modello si chiarisce, rispetto al D.P.R. 547, che nella colonna riservata alle "conseguenze dell'infortunio" l'inabilità "temporanea" va intesa come assenza superiore a tre giorni oltre, e non più compreso, quello dell'evento.

La circolare del Ministero del Lavoro n.537 del 3.2.59, la cui validità nel merito è stata riconfermata dalla circolare n. 28/97 e dalla circolare n. 73/97, prevede alcune attività per le quali vi può essere una vera e propria difficoltà materiale di tenere un registro in ogni posto di lavoro, inteso in senso letterale.

Con il D.Lvo. 19.9.94, n. 626, all'art.4, comma 5, lettera o), oltre alla riconferma dell'obbligo della tenuta del Registro, l'obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni viene portato da assenze dal lavoro di 3 giorni ad assenze di un giorno. Inoltre viene ribadito il concetto che il Registro debba essere tenuto sul luogo di lavoro e che i Registri, in attesa di emanazione di specifico D.M., devono essere redatti in conformità a quelli già disciplinati per legge.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con D.M. del 5.12.96 chiarisce che l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, di cui all'art.4, comma 5, lettera o) del D.Lvo. 19.9.94, n. 626, deve essere intesa come: "inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno escluso quello dell'evento."

Il Registro fornisce ai dirigenti della azienda le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni e, soprattutto, dà all'organo di vigilanza la possibilità di avere a disposizione uno strumento di controllo delle cause degli infortuni stessi, e di guida per indirizzare l'attività stessa di vigilanza.

Nel caso di Aziende con sedi stabili, costituite da un unico complesso e con propri uffici amministrativi nessun dubbio può sorgere in merito alla osservanza letterale della norma, che prevede che il registro debba essere tenuto a disposizione degli ispettori sul luogo di lavoro.

Dubbi invece possono insorgere in attività che non hanno, o non hanno con esattezza, le caratteristiche citate.

In alcuni casi infatti può esservi un contrasto tra l'osservanza letterale della norma, che prevede l'obbligo della tenuta del registro sul luogo di lavoro a disposizione degli ispettori, e lo scopo che il documento stesso si propone, che è quello di fornire quanti più elementi possibile in merito agli infortuni, ai fini della prevenzione degli stessi.

Il problema è stato affrontato dalla cassazione Penale, Sez. VI, 5.11.80, che si è così espressa:

“la disseminazione di vari registri degli infortuni dei dipendenti ovvero il frazionamento di un unico analogo registro in vari luoghi dove hanno le sedi le dipendenze di una stessa azienda in cui si faccia lo stesso lavoro, con le stesse modalità ed attrezzature, contrasta con la ratio della legge che la tenuta di tali registri prescrive. Detta legge, infatti, si propone lo scopo di consentire una conoscenza completa delle cause di infortuni sul lavoro al fine della adozione dei provvedimenti di prevenzione più utili; e questo scopo è facilmente raggiungibile con l'accentramento in un unico Registro di tutte le notizie richieste per ogni eventuale infortunio, in quanto, qualora i rischi ed i pericoli siano gli stessi, dall'esperienza di un eventuale infortunio in una dipendenza della azienda se ne può trarre giovamento per prevenire analogo infortunio in altre dipendenze della stessa azienda.”

2 - Azienda con più dipendenze.

Diverse Aziende, private o pubbliche, si articolano in dipendenze di dimensioni ridotte i cui addetti, sia pure operando in luoghi diversi, fanno lo stesso lavoro, con le stesse modalità ed attrezzature, e sono perciò soggetti agli stessi rischi.

Nel caso di tali Aziende, ai fini di stabilire le modalità di tenuta del Registro degli infortuni, occorrerà innanzi tutto accertare se nella singola dipendenza risieda il Datore di lavoro ai sensi dell'art.2.1.b) del D.Lvo. 626/94 e successive modifiche. In questo caso, il Registro deve essere tenuto nella sede stessa.

Ciò posto, preme precisare che la conoscenza delle cause di tutti gli infortuni accaduti nelle varie dipendenze in conseguenza di rischi comuni non è conseguibile decentrando le notizie in più registri; al contrario, è più facilmente raggiungibile con l'accentramento in un unico registro di tutte le informazioni necessarie.

Infatti, con la premessa che i rischi ed i pericoli siano gli stessi, se viene tenuto un registro per ciascuna dipendenza, ed in una di queste è accaduto un infortunio a causa del cattivo funzionamento di una macchina o impianto, di una loro irregolarità costruttiva, o di una procedura inidonea, dall'esame del registro specifico delle altre dipendenze non sarà possibile individuare la irregolarità; questa potrebbe essere causa di ulteriori incidenti in dipendenze dove la macchina o la procedura siano parimenti pericolose.

La tenuta di uno specifico registro per ciascuna dipendenza sarà di ostacolo al raggiungimento della conoscenza completa delle cause degli infortuni sul lavoro.



In questa situazione si ritiene che, fatto salvo il caso che nella dipendenza risieda il Datore di lavoro, sia opportuna la tenuta di un unico registro che accentrando le notizie consentirà una conoscenza completa della situazione; notizie su eventuali significativi infortuni accaduti in altre sedi potranno allora essere utilizzate per prevenire infortuni analoghi.

Naturalmente, il Registro "unico" deve essere facilmente disponibile in tempi brevi.

3 - Aziende ove sono previsti lavori temporanei.

Considerazione analoga a quelle di cui sopra in merito alla tenuta del registro può essere fatta per i lavori temporanei, di breve durata, come, ad esempio, i cantieri di aziende con pochi lavoratori.

La tenuta di uno specifico registro per ciascun cantiere avrebbe come conseguenza la archiviazione dello stesso registro alla fine dei lavori, e l'impiego di un nuovo documento in un nuovo cantiere.

Di infortuni, anche gravi, accaduti in questi cantieri, non vi sarebbe perciò traccia nei nuovi registri.

Nel caso in cui una operazione pericolosa, eseguita in più cantieri, abbia causato l'infortunio solo in uno di questi, sarà invece importante poter conoscere il fatto anche in caso di ispezione nei luoghi di lavoro diversi da quello dove l'infortunio si sia verificato.

Chi intendesse servirsi dell'esame dei pregressi fatti lesivi per adottare provvedimenti di prevenzione adeguati, non ne potrà venire a conoscenza se non ricorrendo comunque agli archivi di sede.

Tenuto conto che la finalità del registro è principalmente quella della conoscenza del fenomeno infortunistico, sarà perciò, in linea di massima, opportuno, tenere un unico registro; sempre che, come detto, esso sia facilmente disponibile in tempi brevi, come nel caso di cantieri la cui sede sia nello stessa località del cantiere, o almeno nelle sue vicinanze.

4 - Lavori caratterizzati da mobilità.

Sono caratterizzate da mobilità le attività ricomprese in quelle precedentemente citate (cantieri) che richiedono lo spostamento delle attrezzature e del personale nel corso della durata dei lavori, come alcune tipologie di lavori stradali, i controlli, le verifiche e la manutenzione di particolari strutture e impianti che hanno una estesa dimensione (elettrici, ferroviari, ecc.).

Sono in qualche modo analoghi i lavori svolti al di fuori di una sede dove si trovano normalmente le attrezzature necessarie, e dove il personale si organizza per andare ad



operare in luoghi che cambiano a seconda della necessità della situazione; si possono citare ad esempio gli interventi per la manutenzione e riparazione di macchine o di impianti.

In questi casi sarebbe del tutto anacronistica la tenuta di più di un registro; nè può essere considerata obbligatoria, a termini di legge, la presenza del registro nello specifico luogo di lavoro, per l'ovvia difficoltà di tenere il documento in cantieri ed attività come quelle sopra descritte, spesso caratterizzati da operazioni all'aperto.

5 - Tenuta del Registro degli infortuni nei casi particolari.

Nei casi citati, il registro potrà essere tenuto nella sede del Datore di lavoro.

Si ritiene comunque opportuno che la sede dove è tenuto il registro sia tale che:

- il registro sia facilmente disponibile in tempi brevi;
- le dipendenze o i luoghi di lavoro che fanno riferimento alla sede siano tali da garantire una raccolta significativa di dati.

Se le dipendenze o i luoghi di lavoro che fanno capo alla predetta sede sono situati nel territorio di competenza di più AR USL, il registro dovrà essere vidimato nella AR USL dove ha sede l'attività principale o legale dell'Azienda stessa.

In analogia con quanto previsto nella circolare ministeriale, non si ritiene comunque opportuno che l'accentramento vada al di là della dimensione della provincia.

Unica eccezione può aversi nel caso particolare di imprese che avessero inviato, per un limitato periodo di tempo, un limitato numero di lavoratori fuori dalla provincia, come quelle che installano impianti, o le imprese stradali o altre con analoghe attività; queste possono tenere il registro nella sede del Datore di lavoro, anche se situata fuori dalla provincia dove effettivamente si svolgeranno i lavori.

Si ritiene comunque che la disponibilità in tempi brevi del documento, per poter avere una guida che indirizzi l'attività di vigilanza, possa comunque realizzarsi in un primo momento anche mediante la richiesta di copie del Registro; in questo modo potrà essere anticipata la verifica dell'originale, del quale si accerterà in un secondo momento che non sia difforme dalla copia acquisita.

6 - La necessità di conoscere l'andamento infortunistico complessivo di grandi Aziende.

Nel caso di Aziende di grandi dimensioni, strutturate in diverse sedi operanti in modo frazionato su un ampio territorio, e caratterizzate perciò dalla presenza di un numero non trascurabile di Registri, potrebbe presentarsi la necessità di dover conoscere i fatti infortunistici di parte o di tutta la Azienda nel suo complesso. Ciò potrà essere ottenuto richiedendo al Datore di lavoro i dati relativi agli infortuni.



L'Azienda potrà comunque valutare la possibilità di adottare le procedure di cui al D.M. 10.8.84 - "Integrazioni al D.M. 12.9.58 concernente l'approvazione del modello del Registro Infortuni".

7 - In generale:

Si ricorda altresì che:

- la vidimazione del Registro Infortuni è subordinata ai sensi della D.G.R. 4.12.95 n. 35-4369, al pagamento di L. 10.000 da effettuarsi sul c/c della A.R. USL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - competente per territorio (per il quale verrà rilasciata fattura);
- tutte le strutture pubbliche e private sono tenute al pagamento per la vidimazione, tranne quelle della A.R. USL competente alla vidimazione;
- si ricorda inoltre che vige l'obbligo della conservazione del Registro per almeno quattro anni dall'ultima Registrazione o dalla cessazione della attività, anche se non usato, dalla data di vidimazione;
- il Registro deve essere nuovamente vidimato in caso di cambio di Ragione sociale o di indirizzo;
- sul Registro infortuni non si possono fare bianchettature o incollare etichette adesive (la correzione deve consentire la lettura delle parole che si intendano eliminate);
- tutte le pagine devono essere numerate in ordine progressivo; sulla prima e sull'ultima occorre indicare:
 - Ragione sociale
 - Legale rappresentante
 - Indirizzo (via e numero civico)
 - Tipo di attività
- il Registro è indipendente dalle posizioni INAIL ed è uno solo per tutto il personale della attività.